

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 595 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 182)**

La 13^a Commissione permanente, esaminato l'atto comunitario (COM (2012) 595) definitivo,

– esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento del Senato della Repubblica, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

– considerato che la base giuridica della proposta di regolamento è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191 (tra questi rileva la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente) e nell'articolo 114, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

– rilevato che la proposta di direttiva in esame risulta conforme al principio di sussidiarietà in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, in considerazione dello strumento normativo impiegato e del valore aggiunto per l'Unione nella prospettiva di un'auspicata riduzione dei gas effetto serra;

– verificato che la proposta di decisione risulta altresì conforme al principio di proporzionalità ed appare congrua rispetto agli obiettivi che si intende perseguire;

– considerato che la proposta di direttiva in esame conferma positivamente l'importanza del ruolo dei biocarburanti per il raggiungimento degli obiettivi comunitari del «Pacchetto clima-energia 20-20-20», quali componenti indispensabili per l'abbattimento delle emissioni e l'utilizzo di fonti alternative di energia nel settore dei trasporti;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si invita la Commissione europea ad avvalersi, oltre che degli studi scientifici dell'*International Food Policy Research Institut* - IFPRI, anche degli ulteriori contributi scientifici di almeno altre due organizzazioni internazionali riconosciute nel settore dell'ambiente e dell'industria;

– al fine di garantire anche da parte dello Stato italiano il rispetto dell'obbligo del 10 per cento stabilito dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, andrebbe eliminato – in fase transitoria – il limite previsto del 5 per cento, in considerazione della struttura attuale dell'industria nazionale e delle sue elevate capacità di produzione di biocarburante di prima generazione, anche per disporre di tempi adeguati per l'ultimazione dei processi di ricerca già avviati e degli investimenti produttivi che interessano i biocarburanti di seconda e terza generazione;

– si auspica un allineamento della attuale legislazione italiana agli obiettivi definiti nella proposta di direttiva in esame, valutando altresì la possibilità di eliminare ,o quantomeno ridimensionare, le limitazioni che frenano lo sviluppo dei biocarburanti di tipo «*double counting*» già introdotte in Italia.